



CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

## **Assemblea di Bacino**

Verbale della deliberazione n. 28

in data 17-12-2024

Oggetto: Affidamento in house a S.I.VE Srl del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Minerbe ex artt 14 e 17 del D.Lgs 201/2022 approvazione.

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di dicembre alle ore 08:45, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in videoconferenza, ai sensi dell'art. 6, comma 10 del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'avv. GASTALDELLO ATTILIO, PRESIDENTE del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione. Assiste il dott. Gianni Biasi, Direttore del Consiglio di Bacino, in qualità di Segretario verbalizzante, presente unitamente al Presidente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea, presso il Municipio di San Giovanni Lupatoto.

Il Direttore  
Dott. Gianni Biasi

Il Presidente  
Avv. Attilio Gastaldello

| COMUNE                          |          | NOMINATIVO  |
|---------------------------------|----------|-------------|
| COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE      | Assente  |             |
| COMUNE DI ANGIARI               | Presente | BISSOLI     |
| COMUNE DI ARCOLE                | Assente  |             |
| COMUNE DI BELFIORE              | Assente  |             |
| COMUNE DI BEVILACQUA            | Assente  |             |
| COMUNE DI BONA VIGO             | Assente  |             |
| COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA      | Presente | OCCHIALI    |
| COMUNE DI BOVOLONE              | Presente | POZZANI     |
| COMUNE DI CASALEONE             | Assente  |             |
| COMUNE DI CASTAGNARO            | Assente  |             |
| COMUNE DI CERE A                | Presente | FRANZONI    |
| COMUNE DI COLOGNA VENETA        | Presente | VALBUSA     |
| COMUNE DI CONCAMARISE           | Presente | ZAUPA       |
| COMUNE DI ERBE'                 | Assente  |             |
| COMUNE DI GAZZO VERONESE        | Presente | BELLANI     |
| COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA     | Presente | MIRANDOLA   |
| COMUNE DI ISOLA RIZZA           | Presente | CALO'       |
| COMUNE DI LEGNAGO               | Assente  |             |
| COMUNE DI MINERBE               | Assente  |             |
| COMUNE DI NOGARA                | Presente | POLTRONIERI |
| COMUNE DI NOGAROLE ROCCA        | Assente  |             |
| COMUNE DI OPPEANO               | Presente | FAUSTINI    |
| COMUNE DI PALU'                 | Presente | FARINA      |
| COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE       | Presente | LEONARDI    |
| COMUNE DI ROVERCHIARA           | Presente | FREDDO      |
| COMUNE DI SALIZZOLE             | Presente | CAMPI       |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO | Presente | GASTALDELLO |
| COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO | Presente | VINCENZI    |
| COMUNE DI SANGUINETTO           | Presente | FRACCAROLI  |
| COMUNE DI SORGA'                | Presente | BEDONI      |
| COMUNE DI TERRAZZO              | Presente | VISENTIN    |
| COMUNE DI TREVENUOLO            | Presente | TORSI       |
| COMUNE DI VIGASIO               | Presente | TOSI        |
| COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA      | Presente | TUZZA       |
| COMUNE DI ZEVIO                 | Presente | TODESCHINI  |
| UNIONE COMUNI ADIGE GUA'        | Presente | MANEGA      |

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto:** Affidamento in house a S.I.V.E Srl del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Minerbe ex artt. 14 e 17 del D.Lgs 201/2022 - Approvazione.

**Premesso:**

- che il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità “servizio rifiuti urbani”) comprende, ai sensi del comma 4, dell’art. 25, del DL n. 1/2012, le attività di “raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero”;
- che ai sensi dall’art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:  
[primo periodo] *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente[.].”*  
[terzo periodo come modificato dal d.lgs. 201/2022] *Gli enti di governo di cui al comma 1 e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.*
- che il D.Lgs. n. 201 del 2022, avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ha abrogato l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- che gli Enti di governo degli ambiti o bacini devono motivare la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani con apposita Relazione redatta ai sensi degli artt. **14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022**. In particolare secondo l’art. 17 co.2 *“gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, [...] i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house[.]”*.
- che nel caso in cui il modello di gestione prescelto, tra le tre alternative contemplate dall'ordinamento comunitario, sia il modello dell'in-house providing, i predetti enti di governo devono altresì adempiere a quanto disposto dall’art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, secondo cui *“gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”*;
- che al fine di poter procedere ad un affidamento diretto secondo il modello dell'in-house providing è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’ordinamento comunitario e disposte dall’art. 16 del D. Lgs. 175/2016;
- che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, i cui Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti

in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;

- che la Relazione ex artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 viene quindi redatta ed approvata dall'Ente pubblico che affida il servizio, contestualmente alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico prescelta tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara, in house, società mista).
- che la suddetta Relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 costituisce la motivazione che dà conto dei requisiti previsti dal citato art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
- che alla deliberazione di affidamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022, deve essere allegato un piano economico-finanziario asseverato da un competente organo esterno;

#### **Richiamate:**

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevede (articoli 3 e 5) che:
  - "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino";
  - tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche "l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero";
  - i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Sud, sottoscritta il 1.7.2015 da tutti i Comuni del Bacino territoriale Verona Sud, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche "l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente" (art. 9, comma 2, punti g) e h));

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- gli atti assunti da ARERA in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:
  - a) Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3.8.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025"
  - b) determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
  - c) deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione di rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

(TQRIF). La qualità tecnica contrattuale è strettamente connessa all'MTR-2 in quanto comporta costi derivanti dagli investimenti per adempiere compiutamente alle richieste dell'Autorità;

- d) Delibera 389/2023/R/rif con la quale sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) ma adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di pre-pulizia, preselezione o pretrattamento e introducendo criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza;
- e) Determinazione 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023 con la quale sono stati approvati degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- f) Delibera 385/2023/R/rif, con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore, attraverso il quale sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate;
- g) Delibera 387/2023/R/rif che introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impiantistico disponibile;
- h) Delibera 386/2023/R/rif, con la quale è stato istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

#### **Richiamate:**

- L'iscrizione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50, effettuato dal Consiglio di Bacino in data 14.3.2018 ed accettata con determina ANAC recepita al prot. 702 in data 27.9.2021;
- La deliberazione assembleare n. 21 in data 20.11.2024 ad oggetto: "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani approvato con delibera ARERA 3.8.2023 n. 385/2023/R/RIF: modalità di realizzazione dell'eterointegrazione dei contratti in corso di esecuzione aventi oggetto l'affidamento del servizio rifiuti nel Consiglio di Bacino Verona Sud", in particolare il punto 6) del dispositivo, che recita: "di confermare, come peraltro già più volte dichiarato, che tutti gli affidamenti in scadenza devono essere allineati al 31.12.2030 in quanto in quanto è intenzione del Consiglio di Bacino di procedere, ai sensi della normativa vigente, ad un affidamento del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani unico per tutto il territorio di competenza a partire dal 1.1.2031”;

- La deliberazione assembleare n. 22 del 20.11.2024 ad oggetto: “Piano Attività 2025-2027 Consiglio di Bacino Verona Sud”. Detto documento, con riferimento ai contratti in scadenza, riporta testualmente: “L’Assemblea ha già manifestato la preferenza dell’affidamento secondo l’istituto giuridico dell’in-house providing”;
- Il provvedimento n. 6 del 11.3.2024 con cui di Comitato di Bacino ha deliberato quanto segue:
  - di affidare ad un operatore esterno qualificato, la valutazione e la stesura della relazione ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 201/2022, per l’affidamento della gestione del servizio rifiuti dei Comuni in scadenza il 31 dicembre 2024, e fino al 31.12.2030;
  - di dare mandato al Direttore di provvedere alle procedure previste dalla normativa vigente per l’affidamento;
  - di richiedere a S.I.VE Srl la proposta tecnico economica per la gestione del servizio rifiuti urbani, fino al 31.12.2030 e il Piano economico finanziario di affidamento previsto dall’art. 17, comma 4, del D.Lgs. 201/2022;
- La determina n. 6 del 19.6.2024 con la quale è stato affidato all’operatore UTILITEAM CO. Srl di Milano l’incarico di consulenza tecnica per il servizio di valutazione delle condizioni della scelta della modalità di gestione del servizio RSU ai sensi dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 201/2022 per i Comuni in scadenza;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 30.4.2024 ad oggetto: “Predisposizione dell’aggiornamento al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, 389/2023 e s.m.i.”;

## Vista

- la Relazione ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022 predisposta dalla società UTILITEAM CO Srl, all’uopo incaricata e recepita con prot. n. 944 del 17/12/2024, **allegato A** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale:
  - viene valutata l’offerta del gestore in house S.I.VE Srl, per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani accertando, ai sensi degli artt.14 e 17 del D.Lgs. 201/2022, la sussistenza della congruità economica, e del requisito di economicità dell’offerta di S.I.VE Srl presentata al Consiglio di Bacino per l’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Minerbe a partire dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2030, nonché dei benefici per la collettività dell’affidamento in house del servizio a S.I.VE Srl, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio;
  - si definisce e si motiva la scelta del modello in-house providing per l’affidamento a S.I.VE Srl dell’affidamento del servizio rifiuti urbani per il Comune di Minerbe e si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l’affidamento in house ed in particolare dell’esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società affidataria da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest’ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;

- la proposta tecnico economica per la gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di Minerbe dal 1.1.2025 al 31.12.2030 del gestore S.I.VE Srl, recepita al prot. 853 del 22.11.2024, **allegato B** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il piano economico-finanziario ex comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 predisposta dal gestore S.I.VE Srl, e recepito con prot. n. 923 del 12.12.2024, **allegato C** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- la relazione di asseverazione del piano economico-finanziario effettuata dal revisore incaricato, Dott. Enrico Bertaglia, recepita con prot. n. 921 del 12.12.2024, **allegato D** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

### **Rilevato**

- quanto previsto nella Relazione, in merito ai contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico rifiuti urbani che dovranno essere posti alla base del nuovo Contratto di Servizio da stipularsi tra il Consiglio di Bacino e il gestore in house S.I.VE Srl., sulla base del contratto di servizio tipo, approvato da ARERA con delibera n. 385/2023, ispirati ai seguenti principi:
  1. tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente;
  2. rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  3. parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale fatte salve le specificità delle tre aree in cui è ripartito il modello gestionale, anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
  4. continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i casi di forza maggiore, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari;
  5. ricerca dell'equilibrio economico e finanziario, come evidenziato dall'offerta tecnica ed economica del gestore, attraverso l'efficientamento continuo del servizio e l'ottimizzazione delle attività operative.
  6. efficienza e efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
  7. sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali.

### **Considerato:**

- che si ritiene doveroso garantire l'adeguamento ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" volti a definire caratteristiche, prestazioni e condizioni di esecuzione superiori a quelle prescritte dalle norme vigenti che, come previsto nel D.M. 23.06.2022, devono essere utilizzati anche in caso di affidamento a società in "house";
- che si ritiene doveroso inserire l'obbligo del Gestore di effettuare la Comunicazione ORSO nel rispetto delle scadenze di legge e di elaborare la redazione della Comunicazione MUD, predisponendo i dati e le schede analitiche necessarie nei termini richiesti dallo stesso e comunque con sufficiente anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione;

- che si ritiene doveroso inserire l'obbligo del Gestore di fornire al Bacino tutti i dati e le informazioni relative al servizio richieste dalla Regione e dall'Arera;

#### **Valutato:**

- che, per gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei Servizi Pubblici Locali, utilizzando la modalità dell'affidamento "in house" a favore di S.I.V.E Srl per il Comune di Minerbe, in quanto con il proseguimento della gestione è possibile:
  - razionalizzare i costi di gestione e realizzare economie di scala;
  - incrementare il grado di efficienza e razionalità organizzativa;
  - aumentare la competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei servizi;
  - ottimizzare il processo produttivo e realizzare una sinergia operativa con gli altri Comuni gestiti da S.I.V.E Srl;
- che l'affidamento col metodo in-house providing, inoltre, risulterebbe preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:
  - risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente ai Comuni un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
  - la società "in house", la quale per la natura di ente strumentale delle Amministrazioni partecipate, opera (non già per fini di lucro) per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico delle medesime Amministrazioni;
  - garantisce una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell' "in house providing";
  - i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente;
  - si riducono in modo sostanziale i rischi di contenzioso tra le parti tipici degli affidamenti con il ricorso al mercato in caso di inadempienze contrattuali;

#### **Ritenuto:**

- che si intende allineare la scadenza dell'affidamento al 2030 anche per il Comune di Minerbe, coerentemente a quanto già deliberato dalle precedenti delibere assembleari;
- che il PEF approvato con deliberazione n. 5 del 30.4.2024, per l'anno 2025, dalle analisi svolte è coerente con il dettato normativo per l'affidamento in house del servizio rifiuti nel Comune di Minerbe alla società S.I.V.E Srl ma, trattandosi di un documento di programmazione, vista la metodologia tariffaria regolata da ARERA, le elaborazioni previsionali confluite nel PEF potranno subire delle revisioni legate alle modifiche del metodo di calcolo da parte della stessa Autorità;
- che nelle revisioni sarà sempre verificata e garantita la sostenibilità economico-finanziaria della gestione provvedendo ad aggiornare alcune componenti tariffarie dei costi operativi e dei costi di capitale tali da determinare delle variazioni - rispetto al PEF elaborato - nella quantificazione del corrispettivo del servizio rifiuti;
- che si possa dar atto che, con la predisposizione della predetta Relazione (Allegato A) si è completata l'istruttoria per la scelta del modello in house quale forma di gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di Minerbe, che può essere pertanto sin da subito approvata dall'Assemblea di Bacino;



- che come emerge nelle conclusioni della relazione di congruità “Dalle considerazioni ed assunzioni applicate nella definizione del piano economico-finanziario, l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Minerbe risulta essere sostenibile.

**Preso atto** che i costi della procedura di affidamento, sostenuti dal Consiglio di Bacino, dovranno essere rimborsati dal Gestore entrante come, peraltro, previsto nei precedenti affidamenti;

**Ritenuto**, infine, opportuno dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera al fine di accelerare l'iter di esecuzione di quanto da essa disposto;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs 267/2000, allegati al presente provvedimento;

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni, che vengono riportate nel verbale della presente seduta.

**Verificata** l'assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione, il cui risultato è il seguente:

Soci presenti n.25 che corrispondono a 743,790 millesimi

Votanti n. 25

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 25

Contrari n. 0

### **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la Relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposta dal consulente incaricato, come riportata nell'**Allegato A** alla presente deliberazione con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello *in house providing*;
3. Di prendere atto del piano economico-finanziario, ex comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 predisposta dal gestore S.I.VE Srl **allegato C** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, asseverato dal revisore incaricato **allegato D** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di affidare ad S.I.VE Srl la gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di Minerbe dal 1° gennaio 2025 a tutto il 31 dicembre 2030, come da proposta S.I.VE Srl prot . 853 del 22.11.2024 **allegato B**, alle condizioni previste dai PEF che verranno approvati in conformità ai successivi provvedimenti regolatori in tema di tariffa da parte dell'Autorità di Regolazione;
5. Di approvare con successivo provvedimento il contratto di servizio che sarà predisposto conformemente allo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore approvato con Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/Rif.
6. Di dare mandato al Direttore di comunicare il presente provvedimento al gestore S.I.VE Srl affinché siano prontamente avviate, d'intesa con il Consiglio

di Bacino Verona Sud e l'amministrazione interessata, le attività finalizzate a dare esecuzione alla presente deliberazione;

7. Di incaricare il Direttore per la pubblicazione della Relazione di cui al punto 2) sul sito istituzionale dell'Ente e nell'apposita piattaforma predisposta da Anac.
8. Di pubblicare la presente deliberazione nell'Albo pretorio online ai sensi dell'art.32, comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69.

e, con separata votazione con il seguente esito:

Soci presenti n.25 che corrispondono a 743,790 millesimi

Votanti n. 25

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 25

Contrari n. 0

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Bovolone, 17 dicembre 2024

IL DIRETTORE  
Dott. Gianni Biasi

IL PRESIDENTE  
Avv. Attilio Gastaldello

**Oggetto:** Affidamento in house a S.I.Ve Srl del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Minerbe ex artt. 14 e 17 del D.Lgs 201/2022 - approvazione - Approvazione.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17/12/2024

Il Direttore  
Dott. Gianni Biasi

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, il sottoscritto funzionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la non rilevanza contabile

Data: 17/12/2024

Il funzionario  
Rag. Marta Chiaramonte